



**Comune di Uras**  
**Settore Socio Culturale**

Allegato 05e

**Progetto di gestione in concessione servizi di protezione  
sociale per anziani non autosufficienti  
e annessa Comunità alloggio integrata**

(Art. 13 D.P.Reg. 22 luglio 2008, n. 4)

*“Pensionato per anziani Casa Piras”*

**REGOLAMENTO GENERALE**  
**per il funzionamento della**  
**Comunità integrata per anziani**

(Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 24 del 26/10/2019)

## PARTE GENERALE

### DISCIPLINA COMUNE DELLA STRUTTURA RESIDENZIALE

#### Art. 1

##### TIPOLOGIA DELLA STRUTTURA RESIDENZIALE E DESTINATARI

1. La “**Comunità integrata per anziani**”, di proprietà del Comune di Uras, appartiene al patrimonio indisponibile del Comune in quanto “destinata a un pubblico servizio” ai sensi dell’art. 826, comma 3, codice civile. È una struttura residenziale destinata ad erogare prestazioni di natura assistenziale, relazionale, assistenza medica, infermieristica e trattamenti riabilitativi per il mantenimento ed il miglioramento dello stato di salute e di benessere delle persone anziane non autosufficienti con esiti di patologie fisiche, psichiche, sensoriali o miste, stabilizzate non curabili a domicilio, classificabile ai sensi dell’articolo 13 del *Regolamento di organizzazione e funzionamento delle strutture sociali*, approvato con D.P.Reg. 22 luglio 2008, n. 4 in attuazione dell’art. 43 del la L.R. 23 dicembre 2005, n. 23 sul *Sistema integrato dei servizi alla persona*.

2. La L.R. 23 dicembre 2005, n. 23 e l’art. 13 del *Regolamento di organizzazione e funzionamento delle strutture sociali*, unitamente alle **Linee guida** inerenti i *Requisiti specifici per le singole tipologie di strutture sociali e disposizioni su autorizzazioni, accreditamento. Linee guida. L.R. 23 dicembre 2005, n. 23 e Decreto del Presidente della Regione n. 4/2008*, approvate con DGR 38/14 del 24 luglio 2018, per quanto applicabili alle Comunità integrate, disciplinano le modalità di organizzazione e gestione dei servizi erogati dalla struttura residenziale nel suo complesso.

3. I destinatari della **Comunità integrata** sono gli anziani, prioritariamente residenti nel Comune di Uras, che si trovano a vivere, a causa delle patologie da cui sono affetti, una condizione di non autosufficienza. Per non autosufficienza deve intendersi l’incapacità o l’impossibilità della persona di compiere autonomamente le attività quotidiane, dovuta alla propria condizione di salute, dalla quale deriva l’impossibilità di autogestione e di utilizzazione autonoma dei servizi territoriali. In relazione al grado di non autosufficienza, gli anziani da privilegiare nella ammissione sono nell’ordine:

- a) soggetti totalmente e permanentemente non autosufficienti e cioè soggetti incapaci di provvedere a se stessi, con priorità assoluta per quelli privi di qualsiasi sostegno familiare e con risorse economiche ridotte;
- b) soggetti parzialmente e permanentemente non autosufficienti con autonomia limitata che necessitano di aiuto e assistenza costante;
- c) soggetti temporaneamente non autosufficienti.

#### Art. 2

##### MODALITÀ DI GESTIONE

1. La “**Comunità integrata per anziani**” è assunta, nell’ambito delle competenze proprie del Comune di Uras come servizio pubblico di interesse generale, necessario per assicurare la soddisfazione dei bisogni della comunità, così da garantire l’omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale.

2. La gestione del servizio pubblico di protezione sociale per anziani sarà esternalizzata dal Comune di Uras, secondo le direttive e modalità di organizzazione del servizio pubblico approvate dal Consiglio comunale, ai sensi dell’art. 42 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel rispetto del vigente *Codice dei contratti pubblici*.

3. Il Comune di Uras si riserva di attuare tutte le dovute verifiche nei confronti dell’operatore economico gestore del servizio pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni normative, del presente regolamento e del relativo Capitolato speciale descrittivo e prestazionale per l’esternalizzazione del servizio.

### Art. 3

#### SERVIZI AGGIUNTIVI

1. La “**Comunità alloggio integrata per anziani**” potrà erogare a titolo esemplificativo servizi di distribuzione e consegna pasti a domicilio, servizi di lavanderia esterni, ed ulteriori servizi aggiuntivi individuati in sede di affidamento della gestione della struttura.
2. La comunità alloggio integrata può svolgere anche servizi di aggregazione sociale per anziani.
3. I destinatari di tali servizi aggiuntivi saranno prioritariamente tutti i cittadini residenti nel Comune di Uras, dimoranti in regime stabile presso la struttura, che ne facciano apposita richiesta e che siano in particolari condizioni di difficoltà.
4. L’operatore economico gestore dovrà stabilire e regolamentare puntualmente i criteri e le modalità di accesso ai servizi della struttura residenziale nel regolamento interno previsto dal successivo articolo 14.
5. Il costo dei servizi aggiuntivi sarà stabilito in sede di offerta tecnica nel procedimento, di gara per l’affidamento della gestione della struttura e sarà corrisposto direttamente all’operatore economico gestore.

### Art. 4

#### COMITATO DI SORVEGLIANZA E VIGILANZA (CSV)

1. È istituito il **Comitato di sorveglianza e vigilanza (CSV)**, in attuazione delle disposizioni contenute nell’atto di liberalità Repertorio 98114, Fascicolo n. 26256 del 15 giugno 1983 con compiti e funzioni di vigilanza, ispettivi, di controllo sul corretto funzionamento del pubblico servizio e sull’attività svolta dall’operatore economico gestore della struttura.
2. Il Comitato è nominato, per la durata del mandato, con Decreto del Sindaco ed è composto di n. sette componenti:
  - 1) il Sindaco o suo delegato
  - 2) un consigliere di maggioranza
  - 3) un consigliere di minoranza;
  - 4) un cittadino particolarmente sensibile al problema
  - 5) tre parenti della Reverenda Suora Mariuccia Piras, in religione *Suor Luisa*.
3. Il Comitato di sorveglianza e vigilanza ha l’obbligo di esercitare la vigilanza circa il buon funzionamento della struttura mediante richiesta di informazioni, ispezioni e controlli periodici anche a seguito di eventuali segnalazioni e provvederà a verificare per almeno due volte l’anno:
  - a) l’andamento delle attività;
  - b) lo stato dell’immobile, con il supporto dell’ufficio tecnico comunale;
  - c) le modalità di gestione;
  - d) l’applicazione dei contratti di lavoro;
  - e) la presenza di figure professionali sociali e socio-sanitarie qualificate in relazione alla tipologia dell’utenza ospitata;
  - f) la presenza del Coordinatore della struttura;
  - g) il funzionamento degli impianti;
  - h) la capacità ricettiva;
  - i) la corretta tenuta dei registri di ingresso ospiti in struttura.
4. Delle visite ispettive, che possono avvenire anche senza preavviso, deve essere redatto apposito verbale che riporti una descrizione dei riscontri effettuati, sottoscritto dai responsabili dell’ispezione e della struttura (Coordinatore e/o legale rappresentante dell’operatore economico Gestore).
5. Sono fatte salve le ulteriori forme di vigilanza, verifica e controllo previste dalle leggi vigenti e in particolare dall’art. 32 e seguenti del D.P.Reg. 22 luglio 2008, n. 4 nonché quelle specificate nel relativo *Capitolato descrittivo e prestazionale* del progetto di gestione del servizio nonché tutte le funzioni di vigilanza, controllo e verifica attribuite al Responsabile Unico del procedimento e al Direttore dell’esecuzione del contratto previste dal vigente *Codice dei contratti pubblici*.

#### **Art. 5**

##### **POLIZZA ASSICURATIVA A FAVORE DEGLI ASSISTITI**

1. Sono a carico dell'operatore economico Gestore tutte le responsabilità civili e penali derivanti dall'espletamento del servizio.
2. L'operatore economico Gestore provvederà a stipulare apposita polizza assicurativa a copertura dei rischi da infortunio, da danni subiti o provocati dagli ospiti assistiti, dal personale impiegato o dagli eventuali volontari.

#### **Art. 6**

##### **POLIZZA ASSICURATIVA A GARANZIA DELLA STRUTTURA RESIDENZIALE**

1. Sono a carico dell'operatore economico Gestore tutte le responsabilità civili e penali inerenti il mantenimento, custodia e conservazione in buono stato della struttura residenziale e delle sue pertinenze.
2. L'operatore economico Gestore provvederà a stipulare apposita polizza assicurativa integrativa della cauzione definitiva a copertura di tutti i danni della struttura.

#### **Art. 7**

##### **IMMOBILI, IMPIANTI E ATTREZZATURE**

1. L'operatore economico gestore sarà obbligato a mantenere a propria cura e spese in perfetto stato di idoneità i locali, gli impianti e le attrezzature esistenti nella struttura e nelle sue pertinenze, nonché a provvedere, sempre a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria, degli impianti e delle attrezzature.
2. I locali, gli impianti e le attrezzature utilizzati per il trasporto di prodotti alimentari dovranno essere conformi alla normativa vigente.

#### **Art. 8**

##### **CONDOTTA DEL PERSONALE**

1. Il personale in servizio è tenuto a mantenere un contegno riguardoso, corretto e rispettoso della personalità e del vissuto di ogni ospite, anche nei casi più difficili e sarà soggetto agli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*) e dal vigente *Codice di comportamento* del comune di Uras.

#### **Art. 9**

##### **RAPPORTI CON I SERVIZI COMUNALI**

1. **Il Servizio sociale** svolge le seguenti funzioni di natura professionale:
  - a) verifica l'andamento generale del servizio dal punto di vista sociale-professionale;
  - b) verifica la corretta esecuzione delle prestazioni sociali previste dal Capitolato descrittivo e prestazionale, dal regolamento e dal progetto di gestione del servizio a cadenza semestrale e ne redige apposito verbale;
  - c) collabora con il Coordinatore del servizio per verificarne l'andamento complessivo;
  - d) attiva le procedure amministrative, secondo gli indirizzi impartiti dall'Amministrazione, ai sensi della L.R. 23 dicembre 2005, n. 23 e seguenti modifiche ed integrazioni;
  - e) riceve eventuali istanze, comunicazioni, proposte e lamentele degli ospiti relative al funzionamento dei servizi;
  - g) predispone relazioni sull'andamento della Comunità integrata e sui relativi servizi aggiuntivi.
2. **Il Servizio Tecnico** svolge le seguenti funzioni di natura tecnica riferite alla struttura:

- a) verifica il corretto utilizzo e lo stato manutentivo della struttura;
- b) concorda gli interventi di manutenzione necessari
- c) accerta prima della scadenza della concessione, le condizioni di efficienza degli impianti, delle attrezzature, dei materiali, dei locali.

#### **Art. 10**

##### **ONERI A CARICO DELL'OPERATORE ECONOMICO GESTORE**

1. Sono a totale carico dell'operatore economico Gestore, oltre alle spese per il personale e gli oneri riflessi, tutte le spese, nessuna eccettuata o esclusa per normale funzionamento e mantenimento, ivi inclusa la manutenzione ordinaria della struttura residenziale e sue pertinenze.

#### **Art. 11**

##### **RESPONSABILITÀ CIVILI E PENALI CONNESSE ALL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO**

1. Sono a carico dell'operatore economico Gestore tutte le responsabilità civili e penali derivanti dall'espletamento del servizio.
2. L'operatore economico Gestore risponderà direttamente dei danni alle persone e alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune di Uras, salvo gli interventi in favore del gestore da parte di società assicuratrici.
3. A tal proposito l'operatore economico Gestore dovrà stipulare una polizza assicurativa contro i rischi (anche causati per colpa grave) inerenti la gestione del servizio.

#### **Art. 12**

##### **PARTECIPAZIONE**

1. Nell'impostazione delle fondamentali attività della struttura, improntate alla costante ricerca del miglioramento qualitativo dei servizi offerti, saranno ragionevolmente valutati i suggerimenti che possono venire dagli ospiti a titolo individuale o nelle forme rappresentative specificatamente disciplinate.

#### **Art. 13**

##### **DONAZIONI LASCITI E ATTI DI LIBERALITÀ**

1. L'operatore economico gestore del servizio dovrà sottoscrivere, in sede di Capitolato speciale e descrittivo e prestazionale e di contratto, specifico e apposito impegno ad acconsentire al divieto di accettare donazioni di privati, lasciti e atti di liberalità da fondazioni banche, donazioni di beni mobili, immobili o somme di danaro da parte di enti pubblici o soggetti privati, inclusi gli ospiti della struttura, direttamente correlate e connesse al servizio affidato dal Comune di Uras. Eventuali atti di liberalità, ad eccezione di quelli di modico valore destinati a piccole spese correnti, qualora direttamente correlati e connessi al servizio, dovranno essere destinati direttamente a favore del Comune di Uras, proprietario della "**Comunità integrata per anziani**".

#### **Art. 14**

##### **REGOLAMENTO INTERNO E CARTA DEI SERVIZI**

1. L'operatore economico gestore del servizio dovrà adottare, previo parere preventivo e vincolante della Giunta comunale, un unico **Regolamento interno** di gestione per la **Comunità integrata** ai sensi dell'art. 27, comma 2, lett. h) del D.P.Reg. 22 luglio 2008, n. 4, che disciplini il servizio

secondo i seguenti criteri direttivi, indicati a titolo esemplificativo:

- a) il funzionamento e l'organizzazione della vita comunitaria e delle attività connesse;
- b) l'organizzazione del personale con la specifica indicazione degli orari di lavoro dei turni e responsabilità;
- c) le modalità di presentazione della richiesta di ingresso, ammissione e dismissione e criteri di gestione delle liste d'attesa, avendo cura di garantire la precedenza ai residenti nel Comune di Uras. Se richiesto, dovrà essere garantita una camera singola a uno dei figli del fratello Anselmo o della sorella Elisa della donante Reverenda *Suora Mariuccia Piras*;
- d) la copertura assicurativa dei rischi da infortuni o da danni subiti o provocati dalle persone accolte, dal personale o dai volontari;
- e) le forme di corresponsione della retta;
- h) criteri di formazione e di funzionamento dell'organismo di rappresentanza dell'utenza.

2. L'operatore economico dovrà inoltre adottare, sempre previo parere preventivo e vincolante della Giunta comunale, ai sensi dell'art. 27, comma 2, lett. f) del D.P.Reg. 22 luglio 2008, n. 4, la **Carta dei servizi** per l'utente, realizzata sulla base delle linee d'indirizzo previste dalla normativa regionale, comprendente le tariffe praticate con indicazione delle prestazioni ricomprese.

## **Art. 15**

### **NORMA DI RINVIO**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento generale e dal futuro Regolamento interno si rinvia alle Linee guida adottate con DGR n. 38/14 del 24 luglio 2018 per quanto applicabili alle comunità integrate per anziani, o al successivo provvedimento nel tempo vigente, avente ad oggetto «Requisiti specifici per le tipologie di strutture sociali di cui all'articolo 4, comma 1, lett. a), b), d) ed e) del Decreto del Presidente della Regione n. 4 del 2008, ai sensi dell'articolo 28, comma 1, dello stesso D.P.Reg. ai fini dell'autorizzazione al funzionamento e dell'accreditamento».

## **Art. 16**

### **ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI**

1. Il presente regolamento non è soggetto a controllo di legittimità ai sensi dell'art. 32 della L.R. 4 febbraio 2016, n. 2. È affisso all'albo pretorio *on line* dell'Ente per quindici giorni consecutivi. Entra in vigore, ai sensi dell'art. 10 delle Disposizioni sulla legge in generale di cui al R.D. 16 marzo 1942, n. 262, il giorno successivo a quello della pubblicazione.